

ORIZZONTI

Togliatti e il Concordato

I costi della pax religiosa

ANNIVERSARI Sessant'anni fa la scelta di votare l'articolo 7, con le polemiche e le conseguenze che ne derivarono. Fu una decisione non facile motivata dal pericolo di un assedio ideologico contro la repubblica e che ancora fa discutere

di Michele Prospero

EX LIBRIS

Il consumatore è un lavoratore che non sa di lavorare

Jean Baudrillard

C

on 350 voti a favore e 149 contrari, sessant'anni fa venne approvato l'articolo 7 della costituzione. Il testo recepiva il vecchio concordato siglato dalla chiesa con il fascismo e accordava una successiva modifica, da attuarsi nell'accordo tra le parti, e senza le procedure aggravate della revisione costituzionale. Quel 24 marzo fece scalpore soprattutto l'apporto decisivo del Pci che si distaccò dalle altre forze laiche e socialiste. Nella mente di Togliatti maturò in extremis il cedimento sulla menzione esplicita nella carta dei patti del 1929, che egli stesso aveva definito «un triste amplesso di Pietro e Cesare». Solo il 19 marzo egli annunciò l'orientamento del Pci. Una decisione improvvisa senza dubbio. Ma pesò nella sua scelta anche una più lenta rivelazione dei caratteri triviali della società italiana emersa a tinte fosche dopo il 2 giugno. La lezione del referendum tormentava la sua coscienza di capo politico. Non ci fu una sola regione del sud in cui la repubblica vinse. La stella dei Savoia e l'altare del Vaticano rappresentavano un inquietante ostacolo contro la democrazia progressiva di oggi, così come in passato avevano osteggiato ogni timido vento liberale sulla penisola. Il popolino e i preti. Fantasma grondanti di sangue che si aggiravano a Napoli e dintorni. Il viaggio oltreoceano di De Gasperi poi non lo aveva certo rassicurato. Il cerchio si stava stringendo attorno ai comunisti. Un tarlo opprimente, che alimentava il timore della marginalizzazione imminente, indusse Togliatti a una mossa imprevista che provocò qualche mugugno in illustri intellettuali come concetto Marchesi.

Il leader del Pci metteva in conto i costi reali di quell'operazione ma calcolava che maggiori sarebbero stati i vantaggi sperati. Tra i costi possibili c'era di sicuro quello paventato a suo tempo da Gramsci. E cioè che il concordato era un grave anacronismo entro uno Stato di diritto che doveva affidare la sfera religiosa al diritto comune e non ricorrere alla mediazione di accordi istituzionali tra enti sovrani coesistenti nello stesso territorio. Togliatti sapeva bene che i patti lateranensi assumevano quella cattolica come la autentica fede dei padri, come il fondamento di un'integrale unità spirituale del popolo. E quale religione vera, essa andava difesa contro le insidie di altre fedi, viste come rotture dell'armonia spirituale con il loro illecito proselitismo. Vantaggi patrimoniali, finanziari, giurisdizionali e simbolici andavano alla chiesa. Allo Stato poi toccavano poteri giurisdizionali d'ascendenza medievale come il controllo sulla nomina dei vescovi e il loro giuramento davanti al capo dello Stato. Il papa soddisfatto non esitò a definire il duce un uomo della provvidenza e a promuoverlo a vero capo della civiltà. Non ci fu Stato totalitario con il quale la chiesa non firmasse un benevolo concordato. Lo fece

La monarchia aveva vinto in tutte le regioni meridionali e il nuovo stato era fragile anche per questo il Pci decise così

con Hitler, con Dollfus, con Salazar, con Franco, con Horthy. La democrazia non rientrava tra le corde spirituali della chiesa. Queste cose Togliatti le sapeva, ma valutò che la via dell'accordo con una potenza estranea fosse tra i rospi da ingoiare. Per i suoi critici, l'ombra oppressiva del passato, più che un roseo progetto di futuro, si proiettava sul voto a favore dell'articolo 7. Il concordato - come mise in luce Arturo Carlo Jemolo - fu un vero scambio indecente con uno Stato autoritario. Non senza traumi la costituzione lo recepì, affermando che quello della chiesa era da ritenersi un ordinamento giuridico originario. La chiesa fu proclamata come un ordine sovrano con il quale si poteva negoziare con gli arnesi del trattato inter-



Palmiro Togliatti durante una seduta dell'Assemblea Costituente

L'Articolo

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

nazionale. L'ordinamento costituzionale dello Stato venne di fatto minato nelle sue prerogative, anche se dinanzi a privati o ecclesiastici che agiscono in conformità dei precetti del diritto ecclesiastico. Ma violando le norme dell'ordinamento statale, era sempre quest'ultimo che prevaleva. È sempre la sovrana discrezionalità dello Stato a consentire deroghe, a circoscrivere gli spazi della *libertas ecclesiae catholicae*, ad assegnare competenze al diritto canonico. Lo spazio della chiesa si estende solo ove lo Stato rinuncia a intervenire. Lo stesso concordato a rigori non è la sola via legittima per regolare la materia. Se salta il principio dello *stare pactis*, è sempre ipotizzabile, ma è molto costosa, la sua modificazione unilaterale secondo l'articolo 138. Questa soluzione però aprirebbe tante frizioni in merito alla violata soggettività internazionale del Vaticano. Per questo nelle modifiche del 1984 è stata seguita la via dell'intesa reciproca. Essenziale è risultato comunque il lavoro della Corte costituzionale che ha sempre più precisato gli spazi dei diritti soggettivi, la protezione giuridica alle altre fedi e agli atei.

L'articolo 7 ha rallentato il cammino dei diritti individuali ma non ha impedito alla fine l'avvicinamento dell'Italia ai requisiti del moderno Stato costituzionale laico. Questo anche perché nel '47 non passarono le velleità delle destre, cattolica e monarchica, che si proclamavano *defensores fidei* e pretendevano il recupero della dizione di religione di Stato già contenuta nello statuto albertino. Questo scempio dei diritti fondamentali almeno fu impedito. E il principio concordatario fu chiamato a coesistere con i valori della libertà religiosa che si intendevano perseguire in una cornice ispirata alla coerenza laicità. Una frizione esplose tra le norme di derivazione pattizia, sovente dal contenuto particolari-

stico e utilitaristico, e l'eguaglianza e la libertà visti come valori e principi supremi della carta. Il concordato è ancora oggi una lima confessionale sorda che si insinua nell'ordinamento costituzionale e lo corrode lentamente introducendo status differenziati nella cittadinanza? Secondo i suoi critici il principio supremo di laicità e libertà è chiamato a convivere con un criterio regolativo di segno del tutto opposto: l'autorità e il privilegio. Quel voto imprevisto di sessant'anni fa non

Tutti gli stati autoritari e totalitari di destra avevano optato per la soluzione concordataria e l'Italia ereditava quel retaggio

garanti al Pci di restare al governo, evitò forse altre lacerazioni che avrebbero insidiato il faticoso lavoro di redazione della costituzione. Il problema storico dell'alienazione politica dei cattolici consigliò alterazioni tutt'altro che modiche nel catalogo delle libertà fondamentali pur di portare comunque avanti la conquista più significativa, la costituzione repubblicana come frutto della sintesi di grandi culture politiche. Agli inizi il percorso fu tutt'altro che agevole. Non mancarono sollecitazioni a definire uno Stato confessionale che accordava alla chiesa privilegi e contraeva la libertà dei soggetti. Va detto che nei primi anni della repubblica, il diligente lavoro di supporto dei giudici, che marciavano con un'etica confessionale più che con un senso del di-

ritto positivo, non si fece attendere. Nell'affidamento della prole, il genitore timorato di Dio era sempre preferito al coniuge ateo, anche se irreprensibile. Solo la scure della corte costituzionale sanò con il tempo alcune manifestazioni di pacchiana intolleranza alla luce della corretta interpretazione della carta del '48, che sancì nell'articolo 8 il diritto di libertà religiosa. Secondo l'alta corte, in un coerente Stato costituzionale, i diritti fondamentali della persona non possono essere condizionati da considerazioni relative alla consistenza numerica delle confessioni. Neanche possono essere tollerati vantaggi (fiscali, militari, scolastici, mediatici) che si risolvono di fatto in una sensazione di discriminazione in chi ne è escluso.

Se la pace religiosa era l'obiettivo politico contingente del cedimento comunista, il voto favorevole all'articolo 7 non sembrava però averla avvicinata. Madonne pellegrine, comitati civici e scomuniche da parte del Sant'Uffizio ci furono ugualmente. Il voto del 24 marzo non riuscì a bloccarle. Microfoni di Dio lanciavano anatemi terribili. Il sostegno all'articolo 7 non bastò a dissuaderli. E oltre Tevere si disegnavano operazioni Sturzo per mettere insieme cattolici e destra radicale. De Gasperi ebbe il suo da fare per garantirsi un margine di manovra laico e autonomo dalla chiesa. Il cuore del clero in certi frangenti batteva per la Spagna del caudillo. Era lì che la religione aveva trovato spazio immenso nel diritto pubblico. Modesti nell'immediato furono dunque gli effetti politici del voto comunista. Più consistenti si rilevarono purtroppo i colpi inferti al principio di eguaglianza e di libertà religiosa. Per definizione i diritti fondamentali sono espansivi, il godimento di essi cioè non comporta l'esclusione di altri. In virtù del concordato, avviene proprio il contrario. La fruizione di taluni vantaggi giuridici da parte di alcuni soggetti ha effetti negativi sulla sfera della libertà degli altri.

La chiesa anche oggi torna a reclamare, oltre ai diritti pubblici soggettivi già garantiti dalla costituzione, il riconoscimento del carattere pubblico e non solo privato della fede. Ma è questa una proposta che spezza la coerenza di uno Stato costituzionale. La chiesa non può essere assimilata alle cosiddette società intermedie perché il suo compito non è quello di gettare un ponte di collegamento tra il singolo e lo Stato, e le finalità che in piena autonomia organizzativa persegue non sono

coincidenti con quelle pubbliche dello Stato. Il fulcro dei diritti in uno Stato costituzionale sono gli individui, non le comunità. Dove il carattere pubblico della fede persiste troppo a lungo, ad esempio in alcune norme del codice penale che parlano di «religione dello Stato», si determinano odiose discriminazioni in nome della protezione della religione di maggioranza. Un diritto penale senza distinzioni di religione per certi versi è ancora un obiettivo da raggiungere. Senza far valere una laicità positiva ed inclusiva però si differenzia lo status delle persone e si viola nel profondo il valore indisponibile dell'eguaglianza.

Secondo la Corte costituzionale è ormai appurata l'irrelevanza assoluta del criterio quantitativo per la valutazione delle fedi. Per alcuni tribunali invece i simboli della religione maggioritaria sono dei non-simboli perché non sono momenti d'identificazione di una parte ma valgono per tutti a prescindere dalla loro provenienza e delimitano l'identità culturale del popolo. Dei simboli cattolici come «identità del nostro popolo» parla il pare-

La linea togliattiana non rese più benevolo il Vaticano e creò anomalie giuridiche per fortuna arginate dalla suprema Corte

re del consiglio di Stato, che presenta la costituzione come un posteriore riconoscimento di valori (libertà, eguaglianza, tolleranza) propri, già in origine, della religione. La costituzione insomma non istituisce i diritti di libertà, li eredita dalla fede. Anche la chiesa rigetta sempre con più insistenza un ordinamento secolarizzato che non postula il connotato pubblico della fede e torna a parlare di diritti di natura, di verità eterne superiori al diritto positivo e a postulare persino l'obbligo politico dei deputati di attenersi alle disposizioni etiche del clero. Le richieste di un diritto pubblico vigilato dalla chiesa svelano che quello della laicità e delle libertà moderne è un discorso che non è stato chiuso il 24 marzo di sessanta anni fa.